

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3322 del 30/06/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SIBELCO ITALIA SPA DI POVIGLIO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3498 del 30/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trenta GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.23123/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "SIBELCO ITALIA Spa" - Poviglio.

LA DIRIGENTE

Visto l'articolo 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**SIBELCO ITALIA Spa**" avente sede legale in comune di **Milano – Via F. Filzi n.25/A** – Provincia di Milano e impianto in comune di **Poviglio - Via d'Este n.1** - Provincia di Reggio Emilia concernente l'attività di frantumazione, essiccazione e macinazione minerali non metalliferi, acquisita agli atti di ARPAE al PG/127792 del 16/08/2021 e successive integrazioni acquisite in data 22/11/2021 al PG/179117 e in data 28/02/2022 al PG/32873;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, inclusive delle acque di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara relativa a:
 - emissioni in atmosfera con atto PG/138042 del 07/09/2021;
 - scarico di acque reflue domestiche, inclusivo delle acque di dilavamento, in corpo idrico superficiale con atto PG/186535 del 03/12/2021;
 - il nulla osta del Comune di Poviglio per lo scarico di acque reflue domestiche, inclusivo delle acque di dilavamento, in corpo idrico superficiale in data 20/04/2022 al PG/65103;
 - il parere di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale acquisito al protocollo di Arpae PG/49794 del 25/03/2022.

Dato atto che il Comune di Poviglio, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, di PG/131046 del 24/08/2021, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**SIBELCO ITALIA Spa**" ubicato nel comune di **Poviglio - Via d'Este n.1** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, inclusive delle acque di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-5991 del 09/12/2020;

3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, inclusive delle acque di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**SIBELCO ITALIA Spa**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **frantumazione, essiccazione e macinazione minerali non metalliferi** svolta nell'impianto ubicato in Comune di **Poviglio - Via d'Este n.1** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.76 – TRASPORTO SABBIA SILICEA E TRAMOGGIA MULINO REPARTO 2

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la messa in esercizio degli impianti è fissato per il giorno **5 Settembre 2022** mentre il termine ultimo per la loro messa a regime è fissato per il giorno **12 Settembre 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3	ASPIRAZIONE GENERALE CARICO CAMIONE INSACCATRICE	10300	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
E4	ASPIRAZIONE FRANTUMAZIONE	6000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particellare	< 5	
E6	ESSICCATOIO MATERIE PRIME	16000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂)	< 5 < 400 < 200	
E8	MACINAZIONE ESSICCAZIONE	30000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂)	< 20 < 400 < 200	
E11	MACINAZIONE ESSICCAZIONE	30000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂)	< 20 < 400 < 200	
E12	SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME	2000	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E14-E15	SILOS STOCCAGGIO SABBIA SILICEA	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E16	ASPIRAZIONE GENERALE IMPIANTO DI MISCELAZIONE COMPOSTI	4500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E18	ESSICCAZIONE	18000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂)	< 5 < 400 < 200	
E19	ASPIRAZIONE TRAMOGGE	6000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E20	MACINAZIONE ESSICCAZIONE	35000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂)	< 5 < 400 < 200	
E21	TRASPORTO PNEUMATICO	2000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 20	
E22	TRASPORTO PNEUMATICO	2000	Oltre il colmo del tetto	Salt. emergenza	-----	-----	
E23-E24	SILOS STOCCAGGIO SABBIA SILICEA	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	Salt.	-----	-----	
E25	MACINAZIONE SABBIA SILICEA (Linea 1)	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
E26	VAGLIATURA DEFERIZZAZIONE CARICO SILOS E MULINI M6-M7 SABBIA SILICEA	10000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 5	
E27-E28	SILOS STOCCAGGIO SABBIA SILICEA	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E29	TRASPORTO PNEUMATICO	2000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 20	
E31	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO	9000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particellare	< 10	Temporane am. disattivata
E32	MOVIMENTAZIONE E DOSAGGIO MATERIE PRIME, CARICO TAMBURLANI	25000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 12	
E33-E34	SFIATO SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E35	ESSICCATOIO IMPASTO GRES PORCELLANATO GRANDE	25000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂)	< 30 < 350 < 35	
E37	ASPIRAZIONE TRASPORTO INSILAGGIO PRODOTTO FINITO	20000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 15	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E38	ESTRAZIONE SILOS, INSACCAGGIO E CARICO CAMION	20000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 15	
E39	FORNO ESSICCAZIONE MATERIE PRIME	20000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂)	< 20 < 400 < 200	
E40	TRASPORTO MATERIE PRIME	2500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 15	
E42	MACINAZIONE ED ESSICCAZIONE MATERIE PRIME	35000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂)	< 15 < 400 < 200	
E43	ASPIRAZIONE NASTRI TRASPORTATORI ALIMENTAZIONE MULINI	9000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E44-E45	TRASPORTO PNEUMATICO	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 20	
E46	TRASPORTO SABBIA SILICEA MACINATA (LINEA 1)	30000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
E47	ASPIRAZIONE GENERALE IMPIANTO DI MACINAZIONE SABBIA SILICEA (LINEA 2)	20000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
E48	ASPIRAZIONE TARSPORTO SABBIA SILICEA MACINATA (LINEA 2)	30000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
E50-E51	SILOS STOCCAGGIO SABBIA SILICEA	1500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E52	SILI STOCCAGGIO INTERMEDIO	1500	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E53	IMPIANTO DI SEPARAZIONE GRANULOMETRICA	20000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 5	
E55	SILOS STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO	1500	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E56	TRASPORTO IMPIANTO DI MACINAZIONE	10000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E57	IMPIANTO DI MACINAZIONE	10000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
E58-E59	SILI STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO E CARICO AUTOMEZZI	1500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E60	IMPIANTO DI CARICO MULINI CONTINUI	11000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 5	
E61	REPARTO INSACCAGGIO E PULIZIA	4000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E62	SALDATURA E TAGLIO MANUALE AL PLASMA	1600	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria 40 min/g	-----	-----	
E63	CAPPA LABORATORIO CHIMICO	1000	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria 40 min/g	-----	-----	
E64	ASPIRAZIONE CARICO AUTOMEZZI	1200	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E65	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA ELEVATORE E NASTRI TRASPORTATORI PER ALIMENTAZIONE MULINI	9000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E66	EMISSIONE CENTRALIZZATA DA SILOS STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO	7000	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	Materiale particellare	< 10	(1)
E67	SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E68	ASPIRAZIONE LABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E69	EMISSIONE DA SILOS STOCCAGGIO SABBIA SILICEA	2500	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria 45 min/g	-----	-----	
E70	CABINA SOFFIAGGIO	15000	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	Materiale particellare	< 10	(1)
E71÷E73	ASPIRAZIONE CARICO AUTOMEZZI	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	Materiale particellare	< 10	(1)
E74	PULIZIA PNEUMATICA REPARTO MULINI	2000	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	Materiale particellare	< 10	(1)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E75	GRUPPO ELETTROGENO A GAS METANO DA 2.396 KW	4500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 50 < 95 < 15 < 240	(2)
E76	TRASPORTO SABBIA SILICEAE TRAMOGGIA MULINO REP.2	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
ED1	CABINA DOCCIA PER IL SOFFIAGGIO DEGLI INDUMENTI DI LAVORO	EMISSIONE DIFFUSA					
(1) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici							
(2) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. Il valore limite per gli ossidi di zolfo si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.							

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Al fine di contenere e mitigare le emissioni diffuse derivanti dalle lavorazioni della Ditta si prescrive alla stessa che:

- lo scarico e stoccaggio in cumuli delle materie prime avvenga in locali coperti e dotati di appositi box;
- le movimentazioni per le operazioni di prelievo delle materie prime avvengano lentamente;
- le movimentazioni per le operazioni di trasferimento su percorsi scoperti i medesimi dovranno essere umidificati;
- la bagnatura dei percorsi di accesso/uscita deve essere effettuata ogni qualvolta, per condizioni meteorologiche o per imbrattamento delle superfici possa originarsi un sollevamento di polveri;
- la pulizia con motoscopa aspirante o sistema analogo deve essere effettuata con cadenza mensile, al fine di provvedere alla completa asportazione di polveri depositate nei percorsi interni e di accesso/uscita dall'insediamento;
- tali operazioni di pulizia dovranno essere annotate, su apposito registro a disposizione degli organi di controllo.

3) Poichè dalla domanda di autorizzazione presentata risultano essere utilizzate nel ciclo produttivo, da cui originano le emissioni, sostanze "classificate", la stessa Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.11 – 18 – 26 - 29 – 31 – 37 – 38 – 39 – 40 – 42 – 43 - 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 53 – 56 – 57 – 58 – 59 - 60 – 61 – 64 – 65 – 76 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.3 – 4 – 6 – 8 – 16 – 19 – 20 – 21 – 25 – 32 – 35 – 75.

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

10) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/127792 del 16/08/2021 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 22/11/2021 al PG/179117 e in data 28/02/2022 al PG/32873.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, inclusive delle acque di dilavamento, ai sensi del D. Lgs.152/06

La Ditta svolge attività di frantumazione, macinazione ed essiccazione di minerali non metalliferi.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico S1 in corpo idrico superficiale in cui confluiscono:

- le acque reflue domestiche originate da:
 - a) palazzina uffici del fabbricato denominato "impianto ARO", in cui è presente il refettorio, trattate con degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico;
 - b) spogliatoi delle maestranze e servizi igienici destinati agli autisti provenienti dal fabbricato identificato come Box 4, 5 e 6, trattate con fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico;
 - c) servizi igienici del "ex forno/impianto atomizzati", trattate con fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico;
- le acque di dilavamento dei piazzali, non trattate con impianto di depurazione.

Le acque reflue domestiche, a valle idraulica dei propri impianti di trattamento, sono convogliate, insieme alle acque di dilavamento, ad una vasca di sedimentazione. Tra la vasca di sedimentazione e il punto di scarico S1 in corpo idrico superficiale si trova un pozzetto di ispezione e prelievo.

L'insediamento di cui sopra risulta essere di consistenza inferiore a 50 Abitanti Equivalenti (AE), con una capacità massima recettiva di 16 AE (32 dipendenti).

Gli impianti di trattamento per le acque reflue domestiche, progettati sulla base dell DGR1053/03, hanno una potenzialità di 18 AE.

La Ditta dichiara di avere predisposto e adottato un piano di gestione delle aree impermeabili scoperte e pertanto tali superfici soggette a dilavamento possono essere escluse dalle disposizioni della DGR 286/2003;

Il corpo idrico recettore è il fosso tombato denominato Tubazione Arginelli, di pertinenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, che confluisce nel Collettore Impero.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto e n.3 pozzi.

La planimetria di riferimento è la Tavola 1 di febbraio 2022, inviata come integrazione.

Prescrizioni

1. Lo scarico, a valle degli impianti di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Il punto di controllo e prelievo, a monte idraulica dello scarico in corpo idrico superficiale, deve essere mantenuto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni

di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA; il punto di prelievo dovrà essere segnalato e indicato in modo visibile.

5. La Ditta deve mantenere aggiornato il Piano di Gestione delle Aree Impermeabili Scoperte.
6. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche, o dal proprietario o da ditta specializzata.
7. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti.
8. I rifiuti dovranno essere posti in appositi contenitori, dotati di idonea copertura e posti, comunque, in area pavimentata.
9. Per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere effettuato un autocontrollo almeno 1 volta all'anno per la verifica del rispetto dei limiti della tabella 3 Allegato 5 del Dlgs.152/06 per i parametri caratteristici in particolare SST, COD, e Idrocarburi totali. L'autocontrollo dovrà essere un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore; se questo non è possibile potrà essere di durata inferiore e per un periodo rappresentativo dell'evento meteorico.
10. I certificati analitici degli autocontrolli dovranno essere conservati per essere messi a disposizione dell'Autorità di controllo.
11. I fanghi derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche e dalla vasca di sedimentazione, o eventuali rifiuti liquidi, dovranno essere conferiti a ditte autorizzate per il loro smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06.
12. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità. Inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione a Arpae-SAC e Arpae-ST territorialmente competente indicando i tempi per il ripristino.
13. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore; tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque e garantendo il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore;

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale emerge che l'attività svolta dalla Ditta in oggetto non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.